

## CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Tra Istituto di formazione professionale "Sandro Pertini" Servizi alla persona e del legno, di seguito indicata come l'Istituzione scolastica, con sede in Trento viale Verona 141 in persona del legale rappresentante Nicola Parzian, nato a Trento, il 02/02/1985, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente pro tempore e legale rappresentante dell'Istituto

E

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale con sede in \_\_\_\_\_, VIA \_\_\_\_\_, 76 c.f.e p.i. \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di seguito indicata come "Cooperativa"

si stipula la seguente convenzione

### ART.1

#### ***(Oggetto della convenzione)***

Al fine di attivare specifici interventi per favorire la migliore integrazione scolastica possibile degli alunni con bisogni educativi speciali, l'Istituzione scolastica affida alla Cooperativa l'incarico di mettere a disposizione proprie risorse professionali secondo le modalità distintamente indicate negli articoli successivi.

### ART. 2

#### ***(Destinatari dell'intervento)***

1. Gli interventi educativi sono rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali, così come individuati dalla normativa vigente (LP 5/07) presenti nella scuola.
2. Gli interventi includono l'assistenza diretta agli alunni di cui al comma 1 per rispondere alle loro necessità fisiche, nonché azioni di carattere educativo e di sviluppo degli apprendimenti in raccordo con l'attività didattica svolta dai docenti.

### ART. 3

#### ***((Obblighi della Cooperativa))***

La Cooperativa si impegna a favorire l'integrazione scolastica degli alunni di cui all'articolo 2 comma 1 ad essa affidati, conformemente a quanto stabilito all'art. 6 della presente convenzione, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) fornendo assistenza diretta agli alunni in orario scolastico secondo il seguente schema, considerando l'eventuale accompagnamento o accoglienza dell'alunno a scuola parte delle ore remunerate di attività diretta con l'alunno; Si precisa che, qualora vi fosse necessità, le ore tra servizi alla persona e la sezione legno, previo accordo tra il Dirigente scolastico e la Cooperativa, possono essere spostate, nel rispetto dei vincoli finanziari indicati

SEDE	MONTE ORE ANNUALE	PERIODO SETT-DIC 2019	PERIODO GENN-GIU 2020	MONTE ORE ANNUALE PER SEDE
SERVIZI ALLA PERSONA VIALE VERONA 141 - TRENTO	_____			
SEZIONE LEGNO – VIA ASIAGO – VILLAZZANO	_____			
TOTALE ORE				
<b>TOTALE IMPEGNI</b>				

- b) contribuendo all'elaborazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe;
- c) partecipando agli incontri di programmazione con gli insegnanti e consigli di classe, degli organi collegiali (nei quali sono trattati argomenti inerenti all'integrazione scolastica), agli incontri con i servizi specialistici garantendo inoltre i rapporti con le famiglie, secondo le modalità concordate in sede di definizione del servizio e come regolato dagli accordi specificati in allegato.
- d) garantendo l'assistenza anche in caso di uscite che si protraggono oltre il normale orario scolastico nell'arco della giornata, previa presentazione almeno 10 gg prima di specifica richiesta scritta: compenso ed accordi sono specificati in allegato.
- e) garantendo, su richiesta da presentarsi almeno 10 giorni prima, la presenza del personale anche durante gli esami, scrutini e incontri di fine anno che si svolgono dopo il termine della convenzione.
- f) avvalendosi di proprio personale dipendente;
- g) garantendo, nel limite del possibile, la continuità nell'assegnazione del personale educativo ad ogni alunno;
- h) assegnando ad un responsabile, anche non dipendente, in possesso di adeguata qualifica, la verifica, il coordinamento ed il supporto metodologico-formativo previo accordo con il dirigente scolastico, anche all'interno della scuola, dell'operato del proprio personale.

Il personale assegnato deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 D.P.R. 14/11/2002 n.313, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Le parti si impegnano a predisporre un piano di recupero delle ore eventualmente non svolte, sia coprendo le ore settimanali rimaste comunque scoperte sia organizzando un servizio integrativo di doposcuola, da svolgersi nei locali scolastici.

Durante il servizio, il personale messo a disposizione da \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale risponderà del proprio operato al Dirigente scolastico d'intesa con \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale. Il Dirigente scolastico fornirà alla \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale le informazioni sullo studente tali da permettere alla stessa di individuare il personale più adeguato – anche per la formazione – a rispondere alle esigenze ed alle caratteristiche personali dello studente e della tipologia di Istituto.

In caso di assenza dello studente l'educatore è tenuto a fornire la prestazione professionale preparando il materiale didattico da fornire allo studente.

L'educatore, in accordo con \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale e il Dirigente Scolastico, potrà svolgere attività interne alla classe, attinenti agli obiettivi generali dell'integrazione scolastica dello studente. Per un periodo di assenza prolungato, parte della prestazione potrà essere svolta presso il

domicilio dello studente su incarico del dirigente scolastico e previo accordo con la famiglia e \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale.

In caso di assenza dell' educatore lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio delle lezioni all'Istituzione scolastica e, previo accordo con i referenti all'interno dell'Istituto, alla famiglia dell'alunno.

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale è tenuta, in caso di assenza dell' educatore, a garantirne la sostituzione, con personale anche non dipendente purché qualificato, dal giorno successivo dell'assenza garantendo la copertura per tutto l'orario di servizio, saldo accordi specifici.

L'assistenza alla mensa scolastica dello studente, laddove prevista dal PEI, prevede che il costo mensa dell' educatore venga garantito dall'Istituzione scolastica.

In caso di specifiche attività programmate per l'alunno, la cui attuazione sia prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione ed altro), l'organizzazione e la spesa per gli spostamenti e l'eventuale soggiorno è a completo carico dell'Istituzione Scolastica, compresa la spesa per il trasporto.

se il viaggio si svolge entro una giornata le ore eccedenti all'orario di servizio vengono fatturate; l'educatore recupera le ore svolte in esubero preventivamente o successivamente entro il mese in corso secondo accordi di opportunità da definirsi caso per caso

Se il viaggio di istruzione è di più giorni è previsto un pagamento forfettario di 300 euro Iva inclusa a giornata, compresa la giornata di rientro, senza ulteriori addebiti per le ore di attività.

Agli educatori viene riconosciuto dalla Cooperativa un monte-ore non frontale settimanale pari al 5% di quello frontale per attività funzionali scolastiche, esclusi i momenti di monitoraggio e formazione forniti dalla Cooperativa che vengono conteggiati a parte.

Sarà possibile, per gli Istituti Scolastici che lo vorranno, aumentare il numero di ore non frontali dell'educatore destinate ad attività funzionali scolastiche sostenendone la spesa; tali accordi dovranno essere definiti anche in corso d'anno tramite contatto formale tra Dirigente dell'Istituto o Incaricato e Responsabile della Cooperativa.

E' facoltà del dirigente scolastico richiedere alla Cooperativa, previo accordo, la sostituzione del personale che non risulti motivatamente idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo individualizzato.

#### **Art. 4 (Compenso)**

Il Compenso orario è fissato in Euro 26,00 IVA 5% inclusa (salvo modifiche tariffarie future), per un totale complessivo di n. 1168 ore da prestare all'interno dell'anno scolastico 2018/2020. Tale limite potrà essere superato in caso di eventuali integrazioni di compenso predisposte dall'Istituto Scolastico.

2. Il compenso è commisurato al servizio di assistenza diretta all'alunno ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), e comprende altresì le attività descritte dalla lettera b), C) e D) del medesimo comma e include forfettariamente la remunerazione dell'39; attività organizzativa di coordinamento didattico educativo e l'39;attività formativa della Cooperativa.

3. Nel caso in corso d'anno venisse deliberato dall'organo provinciale un aumento del compenso orario per i sopradescritti servizi, il compenso orario di codesta convenzione verrà automaticamente adeguato a tale aumento.

Il Compenso orario è fissato in Euro 26,00 IVA 5% inclusa (salvo modifiche tariffarie

3. Per l'assistenza durante lo svolgimento degli esami, il compenso orario è fissato in Euro 26,00 IVA 5% inclusa.

4. Per la regolamentazione dei compensi relativi ai viaggi d'istruzione si rimanda all'allegato all'art. 3

## **ART. 5**

### ***(Modalità di pagamento)***

Il pagamento delle attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) nonché del servizio di lettorato (art. 4) di cui alla presente convenzione sarà effettuato mensilmente su presentazione di specifica nota valida ai fini fiscali.

Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Istituzione Scolastica.

La trasmissione delle fatture fiscali sarà effettuata da parte di \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale in formato elettronico.

La trasmissione e la firma per accettazione del prospetto delle presenze mensili, redatto da \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale, riportante le prestazioni orarie svolte, sarà effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico competente dal 6° al 10° giorno del mese successivo a cui si riferisce e ritrasmessi alla \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale in modalità on line all'indirizzo che sarà comunicato da \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale.

La fattura dovrà essere intestata all' Istituto di formazione professionale "Sandro Pertini" Servizi alla persona e del legno , viale Verona n. 141 - 38121 Trento – codice fiscale 01944590221.

Il contraente si impegna a rispettare l'obbligo di fatturazione elettronica con le modalità previste dalla normativa vigente (D.M. 55/2013) inserendo in tutte le fatture emesse nei confronti dell'Istituto di Istruzione delle Arti il seguente Codice Univoco Ufficio: **UFOR71**.

## **ART. 6**

### ***(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)***

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituzione scolastica formativa ed al commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Il codice CIG della presente convenzione è il seguente: Z9429D44AF

## **ART. 7**

### ***(Definizione controversie)***

Le violazioni riscontrate da una delle due Parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali uno nominato dall' Istituzione scolastica, uno dalla \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale ed un terzo nominato di comune accordo.

A fronte di gravi inadempienze della presente convenzione, qualora l'arbitro non deliberi tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è facoltà delle parti risolvere la presente convenzione.

## **ART. 8**

### ***(Durata e recesso)***

La presente convenzione ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l'attività riguardante **l'anno scolastico 2019-2020 inteso dal \_\_\_\_ settembre 2019 al \_\_\_\_giugno 2020**. Si dà atto che la presente convenzione ha effetto dal giorno 20 settembre 2019, anche nelle more della stipula.

Le parti possono recedere dalla convenzione prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di recesso da parte di \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale, la stessa dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento dei servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.

L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze documentate della \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale senza che la stessa possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.

## **ART. 9**

### ***(Responsabilità verso terzi)***

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili all'Istituzione scolastica, fa carico ad \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale.

## **ART. 10**

### ***(Sicurezza sul luogo di lavoro)***

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 1 lettera b, l'Istituzione scolastica si impegna a fornire al personale messo a disposizione da \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si fa obbligo alla Cooperativa di osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Istituto Scolastico dichiara la conformità dei propri locali ed attrezzature alle norme antinfortunistiche ed alla normativa igienico-sanitaria. Esso si impegna, altresì, a far conoscere a ogni educatore della comunicazione e/o lettore le procedure di evacuazione ed eventuali disposizioni che lo riguardano in caso di emergenza. Ogni educatore della comunicazione e/o lettore è tenuto al rispetto della organizzazione scolastica e della normativa antinfortunistica con le disposizioni applicative relative.

## **ART. 11**

### ***(Dovere di riservatezza)***

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti convengono sulla necessità del rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza sui dati personali per quanto concerne le attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati.

## **ART. 12**

### ***(Obblighi in materia di legalità)***

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Cooperativa si impegna a segnalare tempestivamente all'Istituzione scolastica ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che

venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **ART. 13**

##### ***(Adempimenti fiscali)***

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico della \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale, mentre l'IVA sul corrispettivo, se dovuta, è a carico dell'Istituzione scolastica, rispettando il meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 (decreto IVA) introdotto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

- a) La Cooperativa Sociale " \_\_\_\_\_ " è un ente del Terzo settore, pur risultando ancora una ONLUS, ai sensi del combinato disposto, rispettivamente, dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ai sensi dell'art. 102, comma 2, lettera a) e dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
- b) La presente convenzione, essendo posta in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

#### **ART. 14**

##### ***(Trattamento dei dati)***

" \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale è nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dall' Istituto di formazione professionale "Sandro Pertini" Servizi alla persona e del legno allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei soggetti firmatari.

#### **ART. 15**

##### ***(Nomina di Responsabile del trattamento dati personali) (ai sensi e per gli effetti dell' art.28 del Regolamento UE 2016/679)***

1. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del servizio.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è nominato Responsabile del trattamento dei dati che può essere effettuato con strumenti elettronici, o comunque automatizzati, o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione nei limiti e per la durata della stessa.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono stati individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi in aderenza alle finalità del servizio stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
  - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
  - d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
  - e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
  - f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
  - g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
  - h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
6. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

#### **ART. 16**

##### ***(Disposizioni anticorruzione)***

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2014 n. 1217, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale da atto che l'Amministrazione le ha trasmesso ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 32 del Piano triennale 2019-2021 per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitti d'interessi nei confronti dell'istituzione scolastica, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Associazione e i dirigenti e i dipendenti dell'Istituzione scolastica al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto d'interessi.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il legale rappresentante  
\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale  
dott. \_\_\_\_\_

La Dirigente scolastica  
dott. Nicola Parzian

Trento,

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione e di particolare all'art. 7 (Definizione controversie) e art. 8 comma 2 (Durata e recesso).

Il Direttore  
legale rappresentante  
\_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale  
dott. \_\_\_\_\_

La Dirigente scolastica  
dott. Nicola Parzian